

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3842 del 11/10/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA TECHNIPES SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 12 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE MACCHINE PER PESARE E INSACCARE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 2/4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3956 del 11/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA TECHNIPES SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 12 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE MACCHINE PER PESARE E INSACCARE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 2/4**

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA - assunta al PG di Arpae con il n. 43 del 07/01/2016 (pratica ARPAE n. 9672), dalla Ditta **TECHNIPES SRL** (C.F./P.IVA 08436800158), avente sede legale in Comune di SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 12 e impianto in Comune di SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 2/4 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;**

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la *Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.* che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE PER PESARE E INSACCARE**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *Nuovo impianto (Trasferimento)*

RICHIAMATA la Relazione istruttoria rilasciata dal Servizio territoriale Arpae di Rimini in data 13/07/2016 PGRN 5046;

RICHIAMATO il Verbale della Conferenza di Servizi del 06/04/2016, nel quale è riportato anche il parere favorevole dell'Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica, conservato agli atti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

VISTO il parere favorevole del Comune di SANTARCANGELO DI R. per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 rilasciato in data 06/04/2016 e acquisito in data 06/04/2016 PGNR 2286;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della DITTA TECHNIPES SRL in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini:

**DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in capo alla gestore della Società **TECHNIPES SRL** avente sede legale in Comune di SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 12 (C.F./P.IVA 08436800158) per l'esercizio dell'attività di COSTRUZIONE MACCHINE PER PESARE E INSACCARE nell'impianto sito in Comune di **SANTARCANGELO DI R. VIA DEL GELSO, 2/4** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - 3c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP

trasmette agli enti interessati (Comune di SANTARCANGELO DI R., Arpae Struttura autorizzazioni e concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, A.USL) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI:

. Nel presente stabilimento la Ditta svolge attività di **“Progettazione e montaggio insacatrici e pesatrici automatiche** ed esegue le operazioni di saldatura, taglio al plasma, carpenteria, lavorazioni meccaniche quali smerigliatura e tornitura. Le suddette operazioni sono dotate di aspirazione localizzata e tutte le aspirazioni confluiscono in un unico camino.

Il gestore dichiara che le singole lavorazioni vengono utilizzate in maniera saltuaria e di norma non contemporaneamente.

Il gestore dichiara:

. di utilizzare una quantità annua pari a circa *180 Kg/anno di materia prima Filo per saldatura*;

. di utilizzare una quantità annua pari a circa *15 Kg/annodi materia prima Filo per saldatura Inox*;

. di utilizzare una quantità annua pari a *5.500 m<sup>3</sup>/anno di combustibile gas metano*.

Il gestore dichiara la presenza all'interno dello stabilimento di n. 5 impianti termici alimentati a gas metano per uso civile, aventi una Potenzialità Termica Nominale totale < 3 MW<sub>t</sub> (rispettivamente 3 generatori da 43,7 kW per riscaldamento deposito, una centrale termica da 114 kW per riscaldamento locali carpenteria ed una caldaia da 34 kW per riscaldamento uffici). Questi punti di emissione non sono soggetti ad autorizzazione in quanto ricadenti nella fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. all'art. 272 comma 1 e ricompreso negli impianti ed attività di cui all'elenco dell'Allegato IV della Parte I lettera “dd”: *“Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW”*. Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 (sad esclusione della caldaia < 35 kW) ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

### PRESCRIZIONI:

#### **E1 – ASPIRAZIONE OPERAZIONI DI CARPENTERIA (SALDATURA-TAGLIO AL PLASMA- SMERIGLIATURA- TORNITURA)**

Portata: 6800 Nm<sup>3</sup>/h.

Durata: ca 3 h/g.

Altezza: 8.5 m.

Sezione: 0.07 m<sup>2</sup>.

Temperatura: ambiente.

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce. L'impianto di abbattimento risulta costituito da un filtro a tessuto filtrante con grammatura pari a 0.26 Kg/mq, composto da una superficie totale filtrante di m<sup>2</sup> 129 costituita da n. 30 cartucce (Φ=0.145 m., h=1.2 m., numero di pieghe pari a 72 per cartuccia), la pulizia avviene tramite scuotimento mediante aria compressa. Inoltre l'impianto è dotato di apposito pressostato differenziale.

Inquinanti emessi: Materiale Particellare – Ossidi di Azoto – Monossido di Carbonio.

Limiti e prescrizioni rinvenibili ai punti CRIAER:

4.13.16. *Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*

4.13.20. *Saldatura*

4.13.22. *Molatura, Smerigliatura, Carteggiatura, Rifilatura*

(valgono i limiti più restrittivi in quanto confluiscono i fumi di diverse lavorazioni)

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione</b>
Materiale Particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **controlli del rispetto dei limiti a cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Agenzia ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Visto che viene svolta anche la saldatura di acciaio inox

Entro 30 giorni dalla messa a regime la ditta è tenuta ad un controllo iniziale dei parametri riportati nella tabella di cui sopra oltre ad una misura del flusso di massa e della concentrazione dei seguenti parametri:

I controlli di cui sopra dovranno essere inviati alla scrivente Amministrazione entro 10 giorni.

#### *Altre prescrizioni*

**a)** Di fissare, quale termine per la messa a regime 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto (E1);

**b)** Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento finale del SUAP l'impresa è tenuta a trasmettere tramite Pec all'Arpae SAC di Rimini 3 controlli del rispetto dei limiti all'emissione E1; In considerazione del fatto che viene svolta anche l'attività di saldatura di acciaio inox, il gestore dovrà effettuare ed inviare anche i controlli sull'emissione dovuta alla sola saldatura inox del flusso di massa dei seguenti parametri: Nickel, Manganese, Cromo III. Nel caso il flusso di massa risultasse al di sopra dei valori previsti dalla tabella di cui alla parte II allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 valgono i limiti in concentrazione della stessa tabella e la ditta è tenuta ad un autocontrollo annuale degli stessi parametri.

**c)** I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**a)** Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

**b)** Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

**c)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.

**d)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al

95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

*e)* Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$  si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

*f)* I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

*g)* E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

*h)* I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

*i)* La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

*j)* Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

*k)* Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

*l)* Come prescritto dal rappresentante dell'Azienda USL in sede di Conferenza dei Servizi, il gestore dovrà eseguire la valutazione dei rischi chimici, fisici e biologici per l'ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008;

#### ***Condizioni di normalizzazione dei risultati***

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:



- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco

***Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi***


I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore

al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Portata-Velocità-Temperatura emissione	UNI EN ISO 13284-1 – UNI 10169
Determinazione Polveri o Materiale particolato	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione della concentrazione di Monossido di Carbonio	UNI 9969 – UNI EN 15058 - Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione degli Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	ISTISAN 98/2 (Allegato I D.M. 25/08/2000) – UNI 9970 – UNI 10878 – UNI EN 14792 – Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR

Scala 1:250



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**